



ZURIGO

Allegato no. 1 a pol. 268/A/3707

CONDIZIONI PARTICOLARI  
RESPONSABILITA' CIVILE

1) A modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale esclusivamente per i danni cagionati involontariamente a terzi dalle persone identificate in polizza ai termini dell'articolo no. 2 che segue (acquirenti di Sci e/o Snow-Board presso il Contraente), durante lo svolgimento dell'attività sportiva praticata con gli attrezzi sopra indicati (esclusi i salti dal trampolino), ed esercitata per diletto. Ogni persona si intenderà assicurata fino alla concorrenza del massimale di Euro 52.000 per sinistro.

2) Agli effetti dell'operatività della garanzia assicurativa è essenziale che venga notificato alla Compagnia il rilascio del Certificato di Assicurazione che verrà emesso a favore del beneficiario della garanzia stessa (Assicurato). La notifica dovrà avvenire a mezzo TELEFAX, utilizzando lo schema di cui al modulo allegato. Le comunicazioni alla Compagnia potranno avvenire anche periodicamente e dovranno essere riepilogative delle applicazioni avvenute durante il periodo. Successivamente il Contraente dovrà inviare presso la sede della B. & C. INSURANCE gli esemplari di spettanza della Compagnia e dell'Agenzia del "Certificato di Assicurazione" già concordato, debitamente compilati in ogni parte, pena l'inefficacia della copertura assicurativa. In ogni caso la garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di acquisto dell'attrezzo e cesserà automaticamente dopo un anno dalla decorrenza della garanzia stessa. A tal fine farà fede lo scontrino fiscale rilasciato dal Contraente.

3) Il premio lordo annuo per ogni Sci e/o Snow-Board venduto è pattuito in Euro 0,52 mentre la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo annuo, in nessun caso potrà essere inferiore a Euro 676 al lordo delle imposte governative; detto premio si intende convenuto per un numero di applicazioni non superiore alle 1.300 unità. Il premio anticipato dal Contraente alla firma della presente polizza, si intende invece afferente al 30% delle applicazioni minime convenute, corrispondenti ad un premio lordo di Euro 203 e dovrà intendersi salvo conguaglio; infatti entro il 30/06 di ogni anno la Compagnia oltre ad incassare la differenza attiva risultante tra il premio anticipato alla firma ed il premio minimo sopra indicato, provvederà altresì a regolare ed incassare anche le eventuali eccedenze, in funzione delle comunicazioni pervenute emettendo un'apposita appendice. Le differenze attive che dovessero risultare dovranno essere pagate dal Contraente, nei 15 giorni successivi, alla presentazione della regolazione stessa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha

avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. A contratto scaduto se il Contraente non ha adempiuto agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto di agire giudizialmente, non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

4) In deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per i danni arrecati alle cose da parte degli assicurati, è convenuta una franchigia assoluta di Euro 260, pertanto il pagamento dell'eventuale indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia stessa, che rimarrà sempre a carico dell'assicurato.

5) Le denunce di sinistro dovranno essere notificate per raccomandata alla B. & C. INSURANCE - Servizi di Consulenza Assicurativa - Via Cipro n. 4/V - 00136 ROMA ed effettuate dall'Assicurato entro tre giorni dall'evento o dal giorno in cui l'Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza, allegando tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

6) Il Contraente potrà utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i "Certificati di Assicurazione" con l'indicazione dei numeri delle polizze sostituite. I relativi valori in Lire ivi riportati dovranno intendersi automaticamente convertiti in Euro a far data dal 1° Gennaio 2002.

7) Si conviene tra le parti che in caso di annullamento della polizza Infortuni no. 268/A/3708 e/o della polizza Furto no. 268/A/3709 la garanzia prestata con il presente contratto si intenderà automaticamente cessata, con effetto dalla data di annullamento di una delle precitate polizze.

8) Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni particolari, che formano parte integrante del contratto, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione e le disposizioni di legge in materia.

F E R M O I L R E S T O

LA COMPAGNIA

ZURIGO  
ASSICURAZIONI

IL CONTRAENTE

SPORTLER SPA

Emesso in Roma, il 05/10/2001

skirc